

Allegato "A " alla Raccolta N. 16940-----

-----STATUTO DELLA-----

"FONDAZIONE PAOLO GEROLAMO FRANZONI ORGA-
--NIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE."--

-----IN BREVE "FONDAZIONE FRANZONI – ONLUS-----

-----STATUTO-----

-----ART.1-----

-----DENOMINAZIONE E SEDE-----

La Fondazione regolamentata dal presente statuto ha la denomina-
zione di "Fondazione Paolo Gerolamo Franzoni Organizzazione
non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve "Fondazione Franzoni –
ONLUS"-----

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'a-
cronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubbli-
co.-----



La fondazione ha sede in Genova (GE) Via Giustiniani n. 11, nel
cinquecentesco palazzo del Cardinale Vincenzo Giustiniani poi
Franzoni.-----

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operati-
ve, nonche' di trasferire l'ubicazione della sede legale, purchè essa
permanga nell'ambito territoriale del Comune di Genova.-----

-----Art. 2-----

-----SCOPO-----

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare il patri-

monio di interesse storico, artistico, archivistico e bibliografico di cui al Decreto Legislativo 25 gennaio 2004 n. 42 - Codice Urbani.-

La fondazione si propone di promuovere la cultura e l'arte ed in particolare di:-----

- promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di tutela, promozione e valorizzazione di quanto di interesse artistico e storico, archivistico e bibliografico, ricerca scientifica ed altre attività ed iniziative culturali volte ad approfondire e diffondere la cultura storica, artistica, archivistica, bibliografica e religiosa;-----

- promuovere direttamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite ed alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità testè indicate.-----

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha divieto di attività diverse da quelle di cui sopra.-----

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse al suddetto suo scopo.-----

Per il raggiungimento del suo scopo e per lo svolgimento dell'attività ad esso direttamente connessa la fondazione potrà tra l'altro:---

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati,

che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;-----

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;-----

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta alla promozione e alla valorizzazione di cose di interesse artistico, storico, archivistico e bibliografico, alla promozione della cultura e dell'arte con particolare riferimento alla fede cristiana. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

e) svolgere, in via accessoria e strumentale e purchè direttamente connessa al suo scopo, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;-----

f) organizzare incontri, seminari e corsi di formazione.



-----ART. 3-----

-----PATRIMONIO-----

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla donazione di denaro ricevuta in sede di atto costitutivo.-----

Esso potrà venire incrementato con ulteriori donazioni, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano lo scopo della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al suo conse-

guimento.-----

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e
mantenimento del suo patrimonio.-----

-----ART. 4-----

-----ENTRATE-----

Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione si vale:-----

- delle rendite derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;-----
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi,
compresi Enti pubblici e privati, destinati all'attuazione del suo
scopo e non espressamente destinati all'incremento del patri-
monio;-----
- delle entrate derivanti da eventuali attività direttamente con-
nesse.-----

-----Art. 5-----

-----ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

Organi della Fondazione sono:-----

- il Presidente-----
- il Vice Presidente-----
- il Direttore-----
- il Tesoriere-----
- il Consiglio di Amministrazione-----
- il Comitato culturale-----
- il Collegio dei Revisori-----
- il Presidente onorario.-----

-----Art. 6-----

-----II PRESIDENTE-----

Il Presidente è eletto, fra i suoi membri dal consiglio di amministrazione e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.-----

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.-----

-----Art. 7-----

-----IL VICE PRESIDENTE-----

Il Vice Presidente è eletto, fra i suoi membri dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.-----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporanea indisponibilità, assumendo, in tali circostanze, la legale rappresentanza della Fondazione.-----

-----Art. 8-----

-----IL DIRETTORE-----

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri, e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione stesso.-----

Il Direttore:-----

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----
- svolge l'ordinaria amministrazione della Fondazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto qualora non sia anche membro del Consiglio;-----
- presiede il Comitato culturale



- relaziona il Consiglio sull'attività del Comitato Culturale;
- formula proposte di iniziative e predispone il programma dell'attività dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio.-

-----Art. 9-----

-----IL TESORIERE-----

Il Tesoriere è eletto, fra i suoi membri, dal Consiglio di amministrazione e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.-----

Il Tesoriere:-----

- predispone per l'approvazione da parte del Consiglio, il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione;-----
- cura la gestione contabile, amministrativa e finanziaria della fondazione.-----

-----ART. 10-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati come segue:-----

- due membri designati dall'Associazione Amici Biblioteca Franzoniana;-----
- due membri designati dalla Congregazione degli Operai Evangelici Franzoniani;-----
- un membro designato dall'Ordinario Diocesano.-----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso un membro cessi dalla sua carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine, verrà

integrato dallo stesso Ente o soggetto che lo aveva designato. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente od in una sua assenza dal Vice Presidente.

Tutte le cariche dei Membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito salvo rimborso delle spese sostenute approvate dal Consiglio stesso.

ART. 11

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione

- l'aver subito condanne per reati finanziari o fallimentari;

- l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

L'esclusione è disposta dal Consiglio.

ART. 12

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente Onorario,



[Handwritten signature]

il Tesoriere e il Direttore,-----

- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali
Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consi-
glio di Amministrazione;-----

- stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi
necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per fi-
nanziare progetti di utilità sociale, e per coprire le spese operative;-

- redigere ed approvare entro il mese di aprile il bilancio annuale---

- approvare eventuali regolamenti interni-----

- approvare i programmi e le iniziative proposte dal Direttore.-----

-----ART. 13-----

-----ADUNANZE-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in
caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, con avviso recante
l'Ordine del giorno mediante lettera raccomandata o telefax o posta
elettronica da recapitarsi agli eventi diritto almeno cinque giorni
prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o
telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno un
giorno prima di quello previsto per l'adunanza.-----

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilan-
cio nonché ogni qualvolta il Presidente od almeno due membri del
Consiglio lo giudichino necessario od opportuno.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è
presente la maggioranza dei membri in carica.-----

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei

presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

-----ART.14-----

-----COMITATO CULTURALE-----

Il Comitato Culturale è composto dal Direttore della Fondazione e da un numero di componenti determinati dal Consiglio di Amministrazione e scelti dal Consiglio stesso tra le personalità distintesi nei campi della cultura e dell'arte.-----

I componenti del Comitato Culturale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. -----

I componenti del Comitato Culturale che cessano per qualsiasi motivo dalla carica vengono sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

Le cariche sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art. 15-----

-----FUNZIONE DEL COMITATO CULTURALE-----

Il Comitato Culturale si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Direttore della Fondazione lo ritenga opportuno.-----

Il Comitato Culturale:-----

- formula proposte sull'attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee per collaborare nell'attuazione di dette attività;-----
- esprime il suo parere su programmi di attività ad esso sottoposti;-

-----ART. 16-----

-----COLLEGIO DEI REVISORI-----

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Presidente, un membro effettivo ed un membro supplente sono nominati dalla Congregazione degli Operai Evangelici Franzoniani, un membro effettivo ed un membro supplente sono nominati dall'Associazione Amici Biblioteca Franzoniana.-----

Nel caso un membro effettivo cessi dalla sua carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine, verrà integrato dal membro supplente di nomina dello stesso Ente che aveva nominato il membro cessato in attesa della nomina di un nuovo membro che il medesimo Ente dovrà effettuare entro i tre mesi successivi. Il revisore così nominato resterà in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.-----

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.--

Le cariche sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente approvate.-----

-----ART. 17-----

-----IL PRESIDENTE ONORARIO-----

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio, può nominare un Presidente Onorario

della Fondazione scegliendolo fra persone che abbiano portato alla Fondazione importanti contributi personali e/o patrimoniali.-----

Il Presidente Onorario resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato ed è soggetto alle norme di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 11.-----

Può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.-----

-----ART. 18-----

-----LIBRI VERBALI-----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Culturale devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente per quelli del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore per quelli del Comitato Culturale.-----

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente del Collegio dei Revisori.-----

-----ART. 19-----

-----BILANCIO-----

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Il Bilancio preventivo è sottoposto dal Tesoriere al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione, entro il mese di novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.-----

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere.-----

-----ART. 20-----

-----UTILI DELLA GESTIONE-----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dello scopo della Fondazione, nonché delle operazioni ad esso direttamente connesse.-----

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

-----ART. 21-----

-----ESTINZIONE-----

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente ONLUS di carattere religioso cattolico nella provincia di Genova, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 c. 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----ART. 22-----

-----NORME RESIDUALI-----

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni, nonché le disposizioni dettate dal D.lgs 4 dicembre 1997 n.

460 e successive modifiche emanate in materia di ONLUS.-----

Firmato:-----

GIAN CARLO RAPALLO-----

ANDREA FUSARO NOTAIO-----

Copia conforme all'originale registrato a

Genova 1 il 29/09/05 al n. 7981

Serie 1 con € 158,00

Genova, li 18 Ottobre 2006

